



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 11 Data 03/04/2023	Oggetto: Approvazione schema di convenzione, ex art. 14 del CCNL 01/04/2004, tra il Comune di Raddusa e il Comune di Aidone per l'utilizzo congiunto di dipendente del Comune di Aidone con contestuale autorizzazione ai sensi del comma 557 art. 1 Legge 311/2004 all'utilizzo dello scavalco in eccedenza.
---------------------------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno 3 del mese di Aprile alle ore 10:28
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale,

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott.Emilio Cosentino	Sindaco	X	
2	Dott. Giuseppe Marino	ViceSindaco		X
3	Sig. Renzo Dragone	Assessore	X	
4	Sig. Luigi Vitanza	"	X	
5	Sig.ra Maria Con. Cutrona	"	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Monia Rinaldi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 41 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

•Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;

•Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 05 del 30/3/23 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese

delibera

1)Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.

2)Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

**PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 05 Data: 30/3/2013	OGGETTO: Approvazione schema di convenzione, ex art. 14 del CCNL 01/04/2004, tra il Comune di Raddusa e il Comune di Aidone per l'utilizzo congiunto di dipendente del Comune di Aidone con contestuale autorizzazione ai sensi del comma 557 art. 1 Legge 311/2004 all'utilizzo dello scavalco.
--	---

Su proposta del



Sindaco
Dott. Emilio Cosentino

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Capo Area

rag. Daniela Trovato Monastra

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li _____



Il Capo Area Servizio Finanziario
Rosalia Pavone

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI RADDUSA E IL COMUNE DI AIDONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIDONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Settore Economico Finanziario è sprovvisto di un Responsabile di P.O.

RICHIAMATO l'atto di interpello interno per l'affidamento dell'incarico di responsabile di P.O dell'Area Economico-Finanziaria diramato dal sindaco con nota prot n° 2253 del 21.02.2023;

RITENUTO necessario e prioritario garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed in particolare l'espletamento dei servizi essenziali;

RITENUTO, altresì, indispensabile predisporre i principali documenti di programmazione economico-finanziario, al fine di evitare il blocco dei trasferimenti erariali;

VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta, in sostituzione del Consiglio Comunale n° 1 del 17.03.2023 avente ad oggetto: *D.A 498 del 7.12.2021 Intervento sostitutivo per l'approvazione del rendiconto di gestione e.f. 2020*, la quale dispone che *"gli Organi Comunali e i Responsabili dei Settori diano corso alle raccomandazioni del Revisore Unico dei Conti, proponendo di fare ricorso, senza indugio, alle procedure previste dall'art 243bis e ss del d.lgs 267/2000"*;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di arginare la situazione di squilibrio finanziario dell'Ente dando avvio alle procedure di risanamento finanziario;

CONSIDERATO che nessun dipendente di ruolo presso il Settore Economico Finanziario è inquadrato nella categoria D (Area dei funzionari di EQ tabella B del CCNL 20219-2021) e che il Comune di Raddusa è sprovvisto di adeguate professionalità in grado di gestire la straordinarietà del carico di lavoro del suddetto Settore;

DATO ATTO della necessità e urgenza di individuare il nuovo Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nelle more di una riorganizzazione e razionalizzazione del fabbisogno di personale;

CONSIDERATO, altresì, che nell'ambito degli sviluppi del quadro normativo e degli indirizzi di finanza pubblica, gli enti locali sono chiamati ad assumere utili iniziative per rendere più efficace ed efficiente l'attività amministrativa, perseguendo anche l'obiettivo di razionalizzazione delle modalità di funzionamento dei servizi, favorendo l'attivazione di azioni sinergiche tra gli enti locali;

VISTI:

- l'art 30, comma 2 sexies del D.lgs 165/2001 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
- l'art 1, comma 124 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato ad altri enti cui si applica il CCNL del Comparto Funzioni Locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza (c.d. "scavalco condiviso"). La Convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;

RICHIAMATA le note prot n°3248 e ss del 14.03.2023 con le quali il Sindaco, dott. Emilio Cosentino, ha richiesto ai comuni della Regione Sicilia, l'autorizzazione all'utilizzo condiviso di un istruttore direttivo contabile cat D ex art 14 del CCNL del 2004;

DATO ATTO che, ad oggi, nessun Comune ha riscontrato la suddetta richiesta, eccetto il Comune di Aidone che ha dato disponibilità per la gestione condivisa della dipendente dott.ssa Delda Moravia articolando l'orario di lavoro nel seguente modo: scavalco condiviso per n°2 ore entro le 36 ore settimanali e scavalco d'eccedenza per 12 ore entro le 48 ore settimanali;

PRESO ATTO, inoltre, della disponibilità manifestata dalla dipendente e constatate le oggettive esigenze del comune richiedente, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato all'interno dell'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal comune di Aidone, datore di lavoro della predetta dipendente;

RICORDATO quanto segue in tema di scavalco condiviso e di scavalco d'eccedenza.

In tema di scavalco condiviso:

L'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo il quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

L'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza

La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);

- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato ma uno strumento duttile di utilizzo plurime e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

In tema di scavalco d'eccedenza:

Il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici;

La giurisprudenza contabile (deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise) non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con lo scavalco condiviso e lo scavalco d'eccedenza della suddetta dipendente, nelle more di richiedere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.155 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 l'autorizzazione all'utilizzo di un istruttore direttivo contabile a tempo determinato;

DATO ATTO che la somma che il Comune di Raddusa dovrà impegnare per l'intero periodo di utilizzo condiviso della dott.ssa Moravia ammonta a € 8810,16, oltre O.R. C/Ente pari ad € 3200,00, comprensiva della retribuzione di posizione organizzativa;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Raddusa da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Aidone (Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – cat. D 3);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanime

DELIBERA

la premessa è parte integrante del deliberato.

1. Di approvare un apposito accordo di collaborazione con il comune di Aidone, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. Di dare atto che il comune di Raddusa si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di Aidone (Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D3), ai sensi dell'art. dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per n° 2 ore settimanali e ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004 per n°12 ore settimanali per mesi sei a decorrere dall'approvazione dello schema di convenzione;
3. Di demandare al Responsabile del Personale di provvedere all'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e d'eccedenza e di curare nei tempi previsti dalla convenzione il relativo impegno;
4. Di trasmettere al Comune di Aidone il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti;
5. Di dichiarare la presente delibera immediata eseguibilità ai sensi dell'art 12, co.2 L.R. 44/1991;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Sindaco
Dott. Emilio Cosentino



Il Segretario Comunale

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____
_____ senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Rag. Daniela Trovato Monastra)

Il Capo Area
(Rag. Daniela Trovato Monastra)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 03-04-2023

- ☒ essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 03-04-2023

Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

